



ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Mazzini 101 09010 Santadi – Tel.: 0781955019

e-mail: caic825001@istruzione.it PEC: caic825001@pec.istruzione.it C.F. 81001600923

Circolare n. 182

Santadi, 23 agosto 2021

A tutto il personale

Al sito web di Istituto

Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19

Il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” prescrive all’art. 1, comma 6 che **dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico (docente e non docente) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.**

La certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “Green Pass”) è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose o del vaccino monodose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)
- dopo il completamento del ciclo vaccinale (validità 9 mesi)
- a seguito di guarigione certificata dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore)

Tutto il personale scolastico dovrà comunque continuare a rispettare le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo della mascherina chirurgica, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Va chiarito che lo stesso Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. 1237 del 13 agosto 2021, individua alcune questioni controverse e ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge, con possibilità di modifica in sede parlamentare. Anche nel “Protocollo di intesa” per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, a p. 22, si legge che “il Ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del decreto-legge n. 111/2021”.

Quanto di seguito sintetizzato rappresenta dunque una prima e provvisoria informazione, in attesa della conversione del decreto-legge e con la speranza che pervengano ulteriori chiarimenti.



ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Mazzini 101 09010 Santadi – Tel.: 0781955019

e-mail: caic825001@istruzione.it PEC: caic825001@pec.istruzione.it C.F. 81001600923

Controllo del possesso della certificazione verde COVID-19

La certificazione verde COVID-19 può essere scaricata da <https://www.dgc.gov.it/web/>.

La verifica della certificazione verde COVID-19 può essere effettuata esclusivamente con le modalità indicate dall'art. 13 del [DPCM del 17 giugno 2021](#), ovvero mediante la lettura del **QR code** tramite l'app **VerificaC19**.

Raccomandiamo perciò, per l'accesso ai locali scolastici, di **portare con sé una stampa leggibile del QR code** o, meglio, di **scaricarlo sul proprio smartphone**.

Il dirigente scolastico, con formale delega, incaricherà i collaboratori scolastici in turno incaricati dell'accoglienza della verifica del possesso della certificazione verde da parte di tutto il personale scolastico a qualunque titolo in servizio. Il personale incaricato del controllo verrà munito di **tablet** per la scansione dei codici mediante l'applicazione VerificaC19. Il controllo dovrà essere registrato su un **elenco** recante 1) nome e cognome del personale verificato 2) esito della verifica 3) data e ora della verifica.

Dal momento che l'app VerificaC19 non permette di conoscere la scadenza della certificazione verde, **è presumibile che la verifica vada condotta quotidianamente su tutto il personale** (la norma non prevede la possibilità di verifiche a campione). Si attendono comunque ulteriori indicazioni in proposito.

Non è consentito raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria, né richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app Verifica C19 (ad esempio, a meno che sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante per la protezione dei dati personali, non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).

Mancato possesso della certificazione verde COVID-19

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che il personale scolastico non in possesso o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 sia considerato assente ingiustificato. Il personale scolastico che ne fosse privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La violazione dell'obbligo di possesso/esibizione comporta inoltre una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.

Esenzione dal possesso della certificazione verde COVID-19

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, sulla base di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 (in allegato).

Gli esonerati dalla vaccinazione devono esibire la certificazione cartacea dell'esonero (dopo il 30 settembre tale certificazione dovrebbe diventare digitale). La categoria degli esonerati dalla vaccinazione **non necessita di tamponi periodici**.

Accesso del personale scolastico alla vaccinazione

Il personale scolastico (docente e non docente) non ancora vaccinato può recarsi presso uno dei centri vaccinali del territorio e chiedere la somministrazione del vaccino anti COVID-19, dichiarando di appartenere alla categoria "Personale scolastico". In alternativa è possibile prenotare la vaccinazione con una delle modalità indicate all'URL <https://vaccinocovid.sardegناسalute.it/vaccinocovid/index.php>.



ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Mazzini 101 09010 Santadi – Tel.: 0781955019

e-mail: caic825001@istruzione.it PEC: caic825001@pec.istruzione.it C.F. 81001600923

D'intesa con l'ATS Sardegna tutto il personale del nostro Istituto può effettuare la vaccinazione **senza prenotazione** recandosi al centro vaccinale di Santadi (via Is Collus, presso il palazzetto dello sport), nelle seguenti date:

- mercoledì **25 agosto** dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
- giovedì **26 agosto** dalle 15 alle 18
- venerdì **27 agosto** dalle 15 alle 18

È necessario presentarsi muniti di documento d'identità e tessera sanitaria per la compilazione della scheda anagrafica e dello stato di salute.

Confidando nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno, un saluto cordiale.

Il dirigente scolastico

Paolo Meloni

Allegati:

- Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, - “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
- Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1237 del 13 agosto 2021 – Decreto-legge n. 111/2021 – Parere tecnico
- FAQ del Garante per la protezione dei dati personali sul trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo (vedi anche <https://gdpd.it/temi/coronavirus/faq>)
- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19